

## **Interrogazione n. 725**

*presentata in data 7 novembre 2018*

a iniziativa del Consigliere Celani

**“Estensione delle operazioni di raccolta delle macerie e del materiale derivate dal crollo degli edifici e dalle attività di demolizione di quelli pericolanti provenienti dalle aree dei comuni ricadenti nel cratere anche al territorio delle Province di Ascoli Piceno e Fermo alla ditta COSMARI srl”**

a risposta orale

Premesso:

- Che con Decreto n. 1636 del 16 Ottobre 2018, la Regione Marche, quale soggetto attuatore SISMA 2016, ha disposto di risolvere anticipatamente il contratto di concessione sottoscritto in data 04/03/2017 registrato al Reg. Int. N 110 con la Società XY spa;
- Che con successivo Decreto SAS n. 1639 del 17 Ottobre 2018, la Regione Marche ha affidato il servizio oggetto della risoluzione di cui sopra alla Società COSMARI srl, Società già concessionaria per lo stesso servizio ma non operante nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno e Fermo, “allo scopo di garantire senza soluzione di continuità l’attività già esercitata da XY spa”;

Considerato:

- Che il D.L. 17/10/2016 n. 189 convertito in legge n. 229/16, all’Art. 28 comma 6 stabilisce che: “ La raccolta dei materiali di cui al comma 4 (...omissis... i materiali derivati dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all’art 1, anche quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai comuni interessati dagli eventi sismici...omissis... sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER20.03.99...omissis) insistenti su suolo pubblico , ovvero, nella sole aree urbane su suolo privato, ed il loro trasporto nei centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo ...omissis..., sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate”;

Vista:

- La nota indirizzata all’Autorità Nazionale Anticorruzione, dalla Giunta Regionale - Servizio tutela Gestione e assetto del territorio P.F. Bonifiche Fonti Energetiche Rifiuti Cave e Miniere – Prot. 0994841 del 07/09/2018 ai fini della Supervisione/Condivisione dell’atto dirigenziale del SAS SISMA 2016, con cui successivamente è stata estesa la concessione servizio gestione macerie a COSMARI srl, in sostituzione di XY spa;

- La nota di risposta dell'ANAC del 19/09/2018 numero 0077242, indirizzata al servizio di cui sopra, che così recita testualmente: "Si riscontra la vostra nota meglio specificata in oggetto, acquisita dal protocollo generale dell'Autorità al n. 74172 in data 7 settembre

2018, per prendere atto di quanto rappresentato in merito alla necessità di estendere la vigente concessione del servizio gestione macerie a COSMARI srl anche nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno e Fermo".

Constatato:

- Che l'Autorità Nazionale Anticorruzione nella nota di risposta si limita semplicemente a prendere atto, e nulla dice circa la legittimità dell'atto, richiamando che "restano, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori attribuiti all'ANAC".

Il sottoscritto Consigliere Regionale

#### INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale, per sapere:

- Se non ritiene che l'estensione delle operazioni di raccolta delle macerie di cui al Decreto del Soggetto Attuatore SISMA 2016 n° 1639 del 17/10/2018 alla Società COSMARI srl, contrasti con quanto indicata al comma 6 dell'Art. 28 del D.L. 17/10/2016 n° 189, convertito in legge 229/16;
- Se prima dell'emissione del decreto n. 1639 del 17/10/2018 sia stata fatta una ricognizione sui territori interessati delle Province di Ascoli Piceno e Fermo, circa l'esistenza o meno di aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i comuni interessati o dei comuni territorialmente competenti, o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte;
- Se è stato esperito quanto indicato nel punto precedente, quali sono stati i risultati;
- Se non ritiene che comunque, così come indicato nella norma, andavano coinvolte le aziende locali che avevano i requisiti, attraverso una procedura negoziata ad evidenza pubblica qualora fossero state più di una;
- Se non ritiene che nei territori colpiti dal sisma, anche per sopperire, in parte, ai danni inferti al sistema economico produttivo vadano sempre e comunque coinvolte, le imprese locali pubbliche e/o private, nell'affidamento di servizi e/o appalti connessi con l'emergenza, nel rispetto di tutte le procedure imposte dalle normative vigenti in materia;
- Se l'affidamento mediante estensione delle operazioni di raccolta delle macerie alla Società COSMARI srl, è da ritenersi temporaneo in attesa di individuare Società e/o imprese locali, operanti nelle Province di Ascoli Piceno e Fermo, oppure definitivo;
- Se la Società COSMARI, Azienda totalmente pubblica, e che gestisce un servizio in "housing providing", può legittimamente assumere altri servizi, per di più in ambito territoriale diverso.